



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 2	di data 09/01/25

**Oggetto: THEF CHARGING S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

preMESSO che:

- con istanza ns. prot. 346923 d.d. 18/09/2024, trasmessa il giorno 17/09/2024, Global Power Service S.p.A. per conto di TheF Charging S.r.l. ha richiesto di poter installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei siti individuati con le relative coordinate e di seguito riportati:

- Parcheggio Sanseverino
- Via Enrico Fermi
- Parcheggio Lungadige Monte Grappa (Ex Sit via Canestrini)
- Via Francesco Petrarca
- Via Monsignore Celestino Endrici
- Via Antonio Rosmini
- Piazza Dante Alighieri
- Via Carlo Esterle
- Piazza Venezia
- Via Giuseppe Grazioli
- Corso degli Alpini

- l'art. 57, comma 8, del d.l. 76/2020, come derivante dalla legge di conversione e dalle modifiche successivamente introdotte, prevede che "nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale (se operativa). Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori";

- l'istanza è stata pubblicata sul sito del Comune di Trento e all'Albo Pretorio dal 24/09/2024 al 09/10/2024, e che nel periodo di pubblicazione della prima istanza di ciascun sito sono pervenute

istanze da parte di altri operatori;

- con nota ns. prot. 354667 d.d. 25/09/2024 sono stati sospesi i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni;

- con le note prot. 382662, 383921, 384141, 384150, 384161, 384165, 384169, 384172 d.d. 22.10.2024, prot. 384471 dd. 23.10.2024, prot. 386175, 386177 d.d. 24.10.2024, prot. 387112, 387119, 387122, 387129, 387136, 387144, 387148, 387150 d.d. 25.10.2024 TheF Charging S.r.l. ha trasmesso le integrazioni documentali relative ad alcuni siti già oggetto di richiesta e sono state indicate ulteriori localizzazioni inizialmente non incluse nell'istanza di cui al prot. 346923 d.d. 18/09/2024, che pertanto sono considerate come nuova istanza e non vengono menzionate nel presente provvedimento;

- con nota ns. prot. 391539 d.d. 30/10/2024 sono stati comunicati, tra l'altro, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in riferimento ai siti di Via Enrico Fermi e Via Mons. Celestino Endrici;

- con nota ns. prot. 446276 d.d. 21/11/2024 è stato comunicato il diniego definitivo relativamente ai siti di cui al punto precedente;

- l'art. 57 comma 8 del d.l. 76/2020 prevede che "decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori."

- l'art. 57 comma 14-bis del d.l. 76/2020 prevede che "ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione";

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle strutture competenti;

- la conferenza decisoria è stata indetta con comunicazione prot. 386884 d.d. 24/10/2024 relativamente ai siti di seguito riportati:

ID	Ubicazione	Rif. catastali
1	Via Francesco Petrarca	p.f. 2759/3, 1959/11 e 1959/31 C.C. Trento
2	Via Antonio Rosmini	p.f. 2327 C.C. Trento
3	Piazza Dante	p.f. 1955/13 C.C. Trento
4	Via C. Esterle	p.f. 2469/11 C.C. Trento
5	Piazza Venezia	p.f. 2598/2 C.C. Trento
6	Via Don Giuseppe Grazioli	p.f. 665/12 C.C. Trento
7	Corso degli Alpini	p.f. 108/3 C.C. Trento
8	Via R. da Sanseverino, Parcheggio Sanseverino	p.f. 1811/1 C.C. Trento
9	Via Canestrini (parcheggio Ex Sit)	p.f. 3350 C.C. Trento

- alla conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono state regolarmente invitate le strutture/amministrazioni di seguito elencate:

- Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Ufficio Canoni e Tariffe e Ufficio Patrimonio;
- Servizio Edilizia privata e SUAP;
- Servizio Gestione strade e parchi, Ufficio Strade e aree demaniali e Ufficio Parchi e giardini;
- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
- Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
- Servizio Urbanistica;
- Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, Ufficio Rigenerazione e innovazione urbana;
- Corpo di Polizia Locale
- SET Distribuzione S.p.A.;
- Soprintendenza per i beni culturali

- nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi il Servizio Urbanistica del Comune, con nota prot. 390749 d.d. 29/10/2024 come riportato al successivo punto 1 delle premesse, ha rilevato la necessità di espressione di un parere da parte del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere al P.R.G. (Piano regolatore generale). Il termine del procedimento è stato pertanto sospeso dal 30/10/2024 per 30 giorni, come comunicato a TheF Charging S.r.l. con nota prot. 412294 d.d. 05/11/2024;

- i lavori della conferenza si sono conclusi in data 7 novembre 2024 (termine per l'espressione dei pareri indicato nella nota di indizione della conferenza servizi) per tutte le strutture/amministrazioni convocate, ad eccezione del Servizio Urbanistica del Comune per il quale il termine era stato sospeso per 30 giorni per le motivazioni specificate al punto precedente. Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. parere del Servizio Urbanistica comunale prot. 390749 d.d. 29/10/2024, che si riporta di seguito: *“Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 386884 d.d. 24/10/2024 di convocazione di una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'istanza per l'occupazione di suolo pubblico, per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione ai sensi dell'art. 57 commi 8 e 14 bis del D.L. 76/2020, in varie localizzazioni sul territorio comunale, si comunica quanto segue.*

*Vista l'ultima nostra prot. n. 381002 d.d. 18/10/2024 e a seguito dell'incontro informale svoltosi in data 10 ottobre 2024, durante il quale sono emerse alcune criticità meritevoli di approfondimento, questo Servizio -in accordo con il Servizio Edilizia privata e SUAP- ha provveduto a chiedere un parere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (allegato alla presente) per chiarire univocamente dal punto di vista urbanistico ed edilizio la corretta definizione degli impianti in parola e conseguentemente comprendere la conformità urbanistica degli stessi al P.R.G. e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti.*

*Pertanto, si rimane in attesa della risposta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., al fine dell'espressione del parere di nostra competenza.”;*

2. parere del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica prot. 394756 d.d. 30/10/2024 che si riporta di seguito:

*“Con riferimento alla vostra nota di data 24 ottobre 2024 (prot. n. 386884) si comunica quanto segue.*

*Una delle localizzazioni individuate per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Corso degli Alpini) rientra nell' “area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a Nord della città di Trento” così come individuata nell'apposita cartografia di PRG.*

*L'art. 84ter comma 2 delle norme tecniche di attuazione del PRG relativo ad “Aree con problemi di inquinamento dei terreni e delle acque” prevede che: “All'interno di quest'area gli interventi edilizi che comportano operazioni di scavo, fatta salva la disciplina in materia di terre e rocce da scavo, sono subordinati a indagine analitica anche degli inquinanti tipici del sito di bonifica di interesse nazionale “Trento Nord”. Nel caso di interferenze con la falda dette analisi sono estese anche a*

quest'ultima. Gli esiti analitici di suolo e falda corredano la valutazione certificante la qualità dei suoli e delle acque.”

Ciò premesso, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si rilevano motivi ostativi al posizionamento dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici presso Via Francesco Petrarca, Via Antonio Rosmini, Piazza Dante, Via C. Esterle, Piazza Venezia, Via Don Giuseppe Grazioli, Corso degli Alpini, Parcheggio Sanseverino, Via Canestrini; fatto salvo l'adempimento alle prescrizioni dettate dall'art. 84ter delle norme tecniche di attuazione del PRG per l'infrastruttura prevista in Corso degli Alpini.”

3. parere dell'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. 412472 d.d. 05/11/2024 di cui si riporta di seguito un estratto:

*“Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica*

*[...] L'area oggetto dell'intervento n. 3 - parcheggio di Piazza Dante (p.f. 1955/13 C.C. Trento), è soggetta al D.Lgs. n. 42/2004 ed in particolare è stata riconosciuta rivestire interesse culturale con D.M. di data 9 maggio 1950 ai sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico o storico.*

*Per la posizione interna al centro storico, così come individuato nel Piano Regolatore Comunale, e per le caratteristiche dell'ambito interessato, l'area oggetto dell'intervento n. 5 - parcheggio di Piazza Venezia (p.f. 2598/2 C.C. Trento), avente più di settanta anni e di proprietà pubblica è sottoposta alle disposizioni di tutela previste dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale ed è inoltre gravata da vincolo di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. di data 2 aprile 1948, ai sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico o storico a tutela del complesso culturale denominato Castello del Buonconsiglio le quali, limitatamente all'esame delle opere in argomento, recitano che: “Nei riguardi degli immobili individuati dalle particelle come sopra specificate, si prescrive che non debbano essere elevate nuove costruzioni e che qualsiasi eventuale progetto di modificazione degli immobili stessi debba essere sempre preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione per tramite della competente Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Trento”.*

*Considerato che, ove autorizzata, la concessione e la destinazione d'uso è compatibile con il carattere culturale del bene e che l'occupazione di suolo pubblico, per tutte le infrastrutture, è richiesta per una durata di 20 anni, con possibilità di rinnovo; ciò premesso: relativamente all'intervento dell'intervento n. 3 parcheggio di Piazza Dante (p.f. 1955/13 C.C. Trento), ai fini tutori, si esprime parere favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e si autorizzano le opere ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: l'intervento venga traslato sugli stalli più a nord in posizione defilata rispetto all'asse centrale di Piazza Dante che collega visivamente il Palazzo della Regione con la Stazione ferroviaria. Relativamente all'intervento n. 5 - parcheggio di Piazza Venezia (p.f. 2598/2 C.C. Trento) si esprime parere favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e si autorizzano le opere ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto e preso atto delle misure e norme imposte ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;*

*Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica si esprime parere favorevole all'esecuzione del progetto in oggetto con la seguente prescrizione: qualora siano necessari interventi di scavo e movimentazioni di terreno per profondità superiori al 1,50 m, questi dovranno essere preventivamente concordati in sede di cantiere con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici della UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia per valutare l'eventuale necessità di subordinare le operazioni di scavo ad un controllo archeologico.”*

4. parere congiunto del Servizio Gestione strade e parchi e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria prot. 413351 d.d. 06/11/2024 che si riporta di seguito:

*“Con riferimento alla nota, prot.n.386884 di data 24/10/2024, relativa alla richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, gli scriventi Servizi per quanto di*

loro competenza, esprimono parere positivo per le infrastrutture e connessioni nelle seguenti ubicazioni:

- Via Francesco Petrarca;
- Piazza Dante.

Si precisa, tuttavia, che l'installazione delle suddette infrastrutture, seppur incentivando e favorendo l'utilizzo della mobilità elettrica, comporta una significativa riduzione dei posti auto disponibili sul territorio a totale vantaggio delle aziende private incaricate della relativa fornitura.

In merito alla richiesta relativa all'installazione delle altre infrastrutture si vuole precisare quanto segue:

- via Rosmini, si osserva che la loro realizzazione sembrerebbe comportare la rimozione di un'area verde, sollevando pertanto alcune perplessità. Si chiede inoltre di verificare la dimensione dell'occupazione richiesta, in particolar modo della lunghezza degli stalli che non sembrano soddisfare le misure minime richieste.

- Via Esterle, si segnala che la strada è destinata allo svolgimento del mercato, circostanza che determina un'interferenza con la proposta presentata.

- Piazza Venezia, si rileva che la posizione risulta eccessivamente prossima al centro e presenta limitati spazi di manovra, rendendo l'installazione potenzialmente problematica soprattutto nelle ore di intenso traffico.

- Corso Alpini è già stato espresso parere favorevole per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tale via. (prot 022698 d.d. 27/05/2024).

- Via Grazioli, risultano già in essere infrastrutture di questo tipo.

- Parcheggio Sanseverino, non risulta un'area di proprietà di questa Amministrazione.

- Parcheggio Ex SIT, tale area non risulta più disponibile.”

5. Parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot.414274 d.d. 06/11/2024 che si riporta di seguito:

*“ID 1 – Via Francesco Petrarca*

*La superficie appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio. Nelle vicinanze sono presenti impianti pubblicitari pubblici che vanno preservati (sia in termini di accessibilità che di visibilità).*

*ID 2 – Via Antonio Rosmini*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 3 – Piazza Dante*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 4 – Via C. Esterle*

*La superficie appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio. Nelle vicinanze sono presenti impianti pubblicitari pubblici che vanno preservati (sia in termini di accessibilità che di visibilità).*

*ID 5 – Piazza Venezia*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 6 – Via Don Giuseppe Grazioli*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 7 – Corso degli Alpini*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 8 – Via R. da Sanseverino, Parcheggio Sanseverino*

*La superficie è in disponibilità al Comune di Trento per mezzo di un contratto di comodato stipulato con l'Università di Trento proprietaria dell'intera area. Si ritiene al momento opportuno sospendere ogni decisione sull'eventuale approvazione della soluzione proposta considerata, oltre alla*

*particolare precarietà del titolo con cui si dispone dell'area., l'impossibilità di poter rilasciare una concessione di suolo pubblico ammessa solo su beni appartenenti al Demanio e al Patrimonio Indisponibile.*

*ID 9 – Via Canestrini (parcheggio Ex Sit)*

*La superficie richiesta non è disponibile in quanto è in corso la realizzazione del "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" ."*

*6. parere del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07/11/2024 che si riporta di seguito:*

#### *"ID.1 VIA FRANCESCO PETRARCA*

*Con riferimento alla proposta ubicata in via Francesco Petrarca non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*

- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*

- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;*

- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*

- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;*

- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.*

#### *ID.2 VIA ANTONIO ROSMINI*

*Con riferimento alla proposta ubicata in via Rosmini, per gli aspetti di competenza, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- in considerazione della dimensione della corsia veicolare, soggetta anche al transito dei mezzi di trasporto pubblico, il disegno dei posti auto non potrà eccedere rispetto all'attuale allineamento verso la corsia veicolare;*

- le opere di apprestamento dell'area, inclusa l'eventuale rimozione dell'aiuola e rifacimento della pavimentazione stradale, saranno a completo carico del richiedente;*

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*

- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*

- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora*

che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;

- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);

- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;

- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.

#### ID. 3 PIAZZA DANTE

Il sito di piazza Dante si trova nelle immediate vicinanze del centro storico di Trento, in prossimità della ZTL (Zona a Traffico Limitato) e della stazione ferroviaria, in un'area caratterizzata da una significativa carenza di posti auto e da un'alta rotazione della sosta.

Il progetto in esame propone di trasformare uno spazio corrispondente a 4 posti auto (come deducibile dal fotoinserimento) attualmente regolamentati a pagamento (tariffa della prima corona centrale, zona blu) in 2 stalli riservati alla ricarica di auto elettriche e gli spazi tecnici di collocamento dell'infrastruttura di ricarica, non permettendo più pertanto né la sosta a rotazione a pagamento né la sosta dei residenti titolari di contrassegno, aggravando la già preesistente carenza di parcheggi.

Si evidenzia inoltre che alcuni stalli di sosta riservati alla ricarica delle auto elettriche sono già previsti nell'ambito del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria in corso di realizzazione da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Si ritiene pertanto che, allo stato attuale della programmazione delle infrastrutture di ricarica, l'area della stazione ferroviaria risulti già adeguatamente servita.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per piazza Dante.

#### ID. 4 VIA C. ESTERLE

Il sito oggetto di istanza si trova nelle immediate vicinanze del centro storico di Trento, in prossimità della ZTL (Zona a Traffico Limitato), in un'area caratterizzata da una significativa carenza di posti auto e da un'alta rotazione della sosta.

Si ritiene quindi che la riserva di 2 posti auto per la ricarica e la perdita di un ulteriore posto auto per gli spazi tecnici di collocamento dell'infrastruttura di ricarica (come deducibile dal fotoinserimento) sia, allo stato attuale, un aggravio non ammissibile per il sistema locale della sosta.

Si comunica che nell'area oggetto di istanza si svolge il mercato settimanale del giovedì e che i posti auto interessati dall'istanza sono soggetti a divieto di sosta con rimozione forzata tutti i giovedì dalle 5.30 alle 15.00. La collocazione non risulta pertanto ottimale per garantire una adeguata fruizione delle infrastrutture di ricarica. Si evidenzia inoltre che, sebbene non di diretta competenza ed in prima analisi, le aree di cui viene chiesta l'occupazione di suolo per colonnina ed armadio appaiono in sovrapposizione con il posizionamento dei banchi del mercato.

Si evidenzia infine che sul sedime di via Esterle, inclusa l'area di cui viene chiesta l'occupazione, è presente un parcheggio pertinenziale interrato. La possibilità di realizzare scavi ed opere nel sottosuolo potrebbe pertanto essere condizionata da tale aspetto.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Esterle.

#### ID. 5 PIAZZA VENEZIA

*Il sito di piazza Venezia si trova nelle immediate vicinanze del centro storico di Trento, in prossimità della ZTL (Zona a Traffico Limitato), in un'area caratterizzata da una significativa carenza di posti auto e da un'alta rotazione della sosta.*

*Il progetto in esame propone di trasformare uno spazio corrispondente a 3 posti auto (come deducibile dal fotoinserimento) attualmente regolamentati a pagamento (tariffa della prima corona centrale, zona rossa) in 2 stalli riservati alla ricarica di auto elettriche oltre agli spazi tecnici di collocamento dell'infrastruttura di ricarica, non permettendo più pertanto né la sosta a rotazione a pagamento né la sosta dei residenti titolari di contrassegno, aggravando la già preesistente carenza di parcheggi.*

*Si rileva inoltre la scarsa accessibilità dei posti individuati in quanto risulterebbero accessibili solo per i veicoli provenienti da Via Venezia (est) e da Via della Cervara (nord). I veicoli provenienti dal centro e da sud sarebbero costretti a manovre non consentite per poter accedere alla infrastruttura di ricarica.*

*Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per piazza Venezia.*

#### **ID. 6 VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI**

*Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 50 m in linea d'aria (sito di via Grazioli in prossimità del civico 1/A). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.*

*Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.*

*Si evidenzia inoltre che via Grazioli è stata recentemente oggetto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che hanno comportato l'eliminazione di 23 posti auto. Si ritiene quindi che la riserva di 2 posti auto per la ricarica e la perdita di un ulteriore posto auto per gli spazi tecnici di collocamento dell'infrastruttura sia, allo stato attuale, un aggravio non ammissibile per il sistema locale della sosta.*

*Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Grazioli.*

#### **ID. 7 CORSO DEGLI ALPINI**

*Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 50 m in linea d'aria (sito di Corso degli Alpini in prossimità del civico 8). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.*

*Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.*

*Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per Corso degli Alpini.*

*Considerato che per l'area di Cristo Re, in termini di ricarica su suolo pubblico, è attualmente pianificato unicamente il predetto sito di via Corso degli Alpini si suggerisce comunque di valutare altro sito nell'area di Cristo Re, a distanza maggiore dal sito già pianificato ai fini di una maggiore capillarità della rete di ricarica su suolo pubblico. L'eventuale nuova proposta – trattandosi di diversa localizzazione - verrà trattata come una nuova istanza.*

#### **ID. 8 VIA R. DA SANSEVERINO (PARCHEGGIO SANSEVERINO)**

*L'area del parcheggio Sanseverino si colloca in una più ampia area soggetta ad importanti trasformazioni urbanistiche, tra cui la realizzazione dell'Hub di interscambio della mobilità, e sarà coinvolta nei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Adige. Ciò premesso,*

al fine di non pregiudicare le previsioni di trasformazione urbanistica già in attivazione, non si ritiene opportuno concedere un'occupazione di suolo che avrà la durata minima di 10 anni. Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Sanseverino.

**ID. 9 VIA CANESTRINI (PARCHEGGIO EX SIT)**

Si comunica che l'area di via Canestrini nel parcheggio Ex Sit a cui fa riferimento l'istanza non è più configurata come nella documentazione fotografica allegata all'istanza. Sono infatti in corso i lavori di realizzazione dell'Hub intermodale della Mobilità ed i posti auto a cui si riferisce l'istanza non sono più esistenti. Non vi è pertanto la possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico richiesta.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Canestrini.”  
7. parere del Servizio Edilizia privata e SUAP prot. 416438 d.d. 08/11/2024 che si riporta di seguito:

“Con riferimento alla richiesta di parere prot. nr. 386884/2024 di data 24 ottobre 2024 relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico nel comune catastale di TRENTO, si comunica quanto segue.

In attesa di riscontro da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. al parere richiesto dal Servizio Urbanistica al fine di inquadrare la corretta definizione degli impianti in parola sotto il profilo urbanistico-edilizio e conseguentemente la conformità urbanistica e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti, per quanto di competenza si evidenzia che negli elaborati allegati relativi alla localizzazione delle stazioni di ricarica non è stata presentata alcuna planimetria di progetto quotata e la valutazione di eventuali vincoli presenti sull'area oggetto di intervento.

Si comunica pertanto che il parere relativo agli aspetti di competenza sarà redatto sulla base di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento.

Si sottolinea sin d'ora che nella progettazione dovrà essere valutata la presenza puntuale di vincoli specifici (es: fasce di rispetto stradali, fasce di rispetto fluviali, aree di protezione, aree soggette a tutela paesaggistico ambientale, aree soggette a tutela archeologica o vincoli di tutela della Soprintendenza, classificazione della carta di sintesi della pericolosità, aree inquinate, PUP, ecc.).”

8. parere del Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone prot. 430984 d.d. 14/11/2024 che si riporta di seguito:

“In merito alla richiesta di parere in oggetto, si evidenzia che nell'elenco delle aree individuate per il posizionamento delle strutture di ricarica viene richiamata la sola "particella fondiaria" per cui è difficile fornire un parere in quanto non viene indicato il punto esatto di collocazione. Sarebbe utile indicare il numero civico della via e l'esatta localizzazione delle colonnine.

In base all'elenco fornito, per quanto di nostra competenza, si riscontra quanto segue:

VIA PETRARCA: l'area, posta a nord dell'Autosilo Buonconsiglio, è stata utilizzata negli anni scorsi per lo svolgimento di manifestazioni/eventi di interesse per la città di Trento. Al momento non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza per l'installazione delle colonnine.

VIA ROSMINI: lungo la via Rosmini nel mese di marzo di ogni anno si svolge il tradizionale mercato saltuario di San Giuseppe. Vengono posizionati lungo tutta la via i banchi di vendita degli operatori ambulanti. Le colonnine di ricarica potrebbero impedire l'occupazione delle aree di posteggio già assegnate, salvo individuare esattamente la loro collocazione. Si esprime pertanto parere negativo.

PIAZZA DANTE: è indicata genericamente tutta la piazza Dante compreso il listone. Se l'area per la collocazione delle colonnine è quella posta ad est del listone non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto già regolamentata a limitazione oraria e a pagamento.

VIA ESTERLE: la via Esterle (p.f. 2469/11-tratto tra via Travai e via Borsieri) fa parte delle vie interessate allo svolgimento del mercato di servizio settimanale del giovedì e delle fiere di San Giuseppe e Santa Lucia. Anche in questo caso le colonnine di ricarica potrebbero impedire l'occupazione delle aree di posteggio già assegnate, salvo individuare esattamente la loro collocazione. Le colonnine nel tratto indicato non sarebbero utilizzabili per 53 giorni all'anno dalle ore 5.30 fino alle ore 15.00 e per tutto il giorno nelle giornate dedicate alle fiere. Si esprime

*pertanto parere negativo.*

*PIAZZA VENEZIA: al momento non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.*

*VIA GRAZIOLI: in merito alla p.f. 665/12 tratto tra via Paradisi e salita Tovazzi non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.*

*CORSO ALPINI: al momento non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.*

*VIA SANSEVERINO: al momento non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.*

*VIA CANESTRINI: l'area è interessata ai lavori di realizzazione dell'Hub intermodale e pertanto non disponibile."*

9. Parere generale del Servizio Urbanistica prot. 455972 d.d. 29/11/2024, espresso in considerazione il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT , di cui si riporta un estratto:

*"[...] la realizzazione di infrastrutture di ricarica è sempre ammessa e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti di pianificazione territoriale subordinati al P.U.P."*

- la richiesta di integrazioni e di sospensione dei termini presentata dal Servizio Edilizia Privata e SUAP con nota prot. 416438 d.d. 08/11/2024 è pervenuta oltre il termine perentorio del 31.10.2024 previsto nella nota di indizione della conferenza di servizi (prot. 386884 d.d. 24/10/2024), e che pertanto la richiesta di integrazione non è stata accolta, come comunicato al Servizio edilizia privata e SUAP con nota prot. 430634 d.d. 14/11/2024;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti strutture/amministrazioni:

- Servizio Edilizia privata e SUAP;
- Corpo di Polizia Locale;
- SET Distribuzione S.p.A.;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie posizioni entro il termine fissato per il 07/11/2024 con la nota prot. 386884 d.d. 24/10/2024 oppure non si sono espresse in termini di assenso o dissenso;

- con nota ns. prot. 463888 d.d. 06/12/2024 i termini del procedimento sono stati ulteriormente sospesi per 30 giorni dal giorno 06/12/2024 al fine di valutare in termini generali le corrette modalità di rilascio del "provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico" richiamato nell'art. 57 comma 14bis del D.L. 76/2020 nell'eventualità di esito positivo – anche parziale – della conferenza dei servizi decisoria;

ritenuto di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti ID.1 Via Petrarca e ID.2 Via Rosmini, al fine di permettere l'adempimento di quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (acquisizione documentale e pagamento degli oneri previsti da parte del richiedente). Per tali siti non sussiste infatti il presupposto per l'indizione della procedura valutativa trasparente per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all' art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020, in quanto l'altra istanza presentata per i medesimi da altro soggetto ha già ricevuto un provvedimento finale di diniego (prot. 454360 d.d. 28.11.2024);

visto l'art. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*";

visto l'art. 8 del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 di data 17 novembre 2015 e s.m.;

visto il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 08.01.2025 prot. 4110;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

## d e t e r m i n a

1. di non accogliere l'istanza di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici relativamente ai siti:

- ID.3 - Piazza Dante, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;
- ID.4 - Via C. Esterle, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;
- ID.5 – Piazza Venezia, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;
- ID.6 - Via Don Giuseppe Grazioli, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;

- ID.7 - Corso degli Alpini, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;
- ID.8 - Via R. da Sanseverino, Parcheggio Sanseverino, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:
  - il parere negativo del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 414274 d.d. 06/11/2024;
  - il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;
- ID.9 - Via Canestrini (parcheggio Ex Sit), in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:
  - il parere negativo del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 414274 d.d. 06/11/2024;
  - il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 415680 d.d. 07.11.2024;

2. di dare atto che per i siti di cui al punto precedente la presente determinazione produce l'effetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della l. 241/1990 e pertanto entro dieci giorni dalla comunicazione via PEC della stessa, il richiedente può presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti a corredo che consentano eventualmente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

3. di dare atto che decorso il termine assegnato, senza che sia pervenuta la documentazione e/o eventuali osservazioni, si procederà alla comunicazione del provvedimento finale di diniego della istanza in oggetto;

4. di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti ID.1 Via Petrarca e ID.2 Via Rosmini al fine di permettere l'adempimento di quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022 (acquisizione documentale e pagamento degli oneri previsti da parte del richiedente).

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 09/01/25



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 2	di data 09/01/25

---

**Oggetto: THEF CHARGING S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio  
Flavio Cescotti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 gennaio 2025